



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni.

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. *22/cv* del 7 febbraio 2013

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

**VISTA** la nota n. 733 - DAGL/51008/10.3.82 del 1° febbraio 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2013, che è stato diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che per l'esame del provvedimento è stata convocata, il 6 febbraio 2013, una riunione, a livello tecnico, che non ha avuto luogo, su richiesta delle Regioni;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno precisato di volere consentire l'ulteriore corso del provvedimento, chiedendo al Governo l'apertura di un tavolo di confronto per l'approfondimento delle molteplici criticità rilevate nel testo del decreto medesimo e consegnando un primo documento predisposto dalla Regione Valle d'Aosta (All.A);
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in distinti documenti che sono stati consegnati (All. B e C) da esaminare in un apposito tavolo di confronto;

**CONSIDERATO** che il Governo ha preso atto delle richieste delle Regioni e degli Enti locali, accogliendo la proposta di apertura di un apposito tavolo di confronto al fine di esaminare le proposte di modifica al testo del provvedimento in esame;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2013 e trasmesso, con nota n. 733 - DAGL/51008/10.3.82 del 1° febbraio 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**OGGETTO:** Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Lo schema di decreto intende riordinare le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione, al fine di accrescere la trasparenza dell'agire amministrativo.

Pur apprezzando lo sforzo diretto ad accorpare in unico testo di legge le disposizioni attualmente sparse in atti diversi, si ritiene necessario segnalare talune criticità che rischiano di rendere particolarmente onerosi gli adempimenti di pubblicazione imposti alle amministrazioni pubbliche, aggravando i tempi dei procedimenti amministrativi con inutili duplicazioni, oltre che di pregiudicare, creando un sovraccollamento di dati, gli obiettivi di trasparenza, intesa come massima conoscibilità dei procedimenti e delle azioni amministrative.

In particolare, si rileva l'onerosità, anche derivante da evidenti duplicazioni, degli adempimenti previsti dagli articoli 23, 26 e 27, in sostanziale sostituzione dell'articolo 18 del decreto-legge 83/2012 (cd. amministrazione aperta) che viene contestualmente abrogato dall'articolo 53, comma 1, numero 14). Non solo, appare una palese contraddizione riferita ai termini temporali di pubblicazione delle informazioni tra l'art. 23 (pubblicazione a cadenza semestrale) e l' art. 26.

L'articolo 23 dello schema di decreto prevede l'obbligo di pubblicare ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati per al concessione di vantaggi economici di qualunque genere e di pubblicare (comma 2) per ciascuno dei provvedimenti una scheda riassuntiva che indichi *contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo del relativo procedimento*. Il successivo articolo 26 stabilisce per gli stessi provvedimenti, qualora la spesa prevista sia di importo superiore a 1.000 euro, che la pubblicazione costituisce condizione di efficacia legale dei relativi atti, con responsabilità diretta,

amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti interessati; l'articolo 27 prevede poi che la pubblicazione dei predetti atti deve contenere *il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e i dati fiscali, l'importo del vantaggio economico, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio responsabile, la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, il link al progetto e al curriculum del progetto*. Tali informazioni sono riportate in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione e il riuso e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

La pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d.l. 83/2012 ha messo in evidenza l'onerosità degli adempimenti atteso che l'obbligo di utilizzare formati tabellari aperti come pure l'obbligo di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli contenuti nell'atto finale (deliberazione o determinazione) non consentono di automatizzare il processo di estrapolazione e di pubblicazione dei dati, richiedendo interventi manuali a cura degli operatori, con evidente aggravio di tempi e costi. Tali criticità risultano ulteriormente aggravate dalle previsioni di cui allo schema di decreto le quali per uno stesso provvedimento dispongono tre distinte pubblicazioni: la scheda del provvedimento, l'elenco dei provvedimenti e il singolo provvedimento unitamente ai dati di cui all'articolo 27 (dati fiscali, link al progetto, curriculum, ecc.). Le misure di anonimizzazione o mascheramento possono comportare, inoltre, interventi di carattere tecnico di notevole entità.

Si ritiene quindi necessario tener conto di tali criticità al fine di considerare l'eventualità di semplificare gli oneri di pubblicazione, prevedendo un solo adempimento per tipologia di atto.

Analoghe criticità si evidenziano con riferimento agli obblighi di pubblicità imposti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in massima parte sostitutivi di quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 (cosiddetta legge anticorruzione) del quale però non è prevista la contestuale abrogazione, non essendo ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 53 dello schema di decreto.



Più in particolare, per i contratti pubblici lo schema di regolamento, all'articolo 37, facendo salvi "gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli sui siti web delle stazioni appaltanti relativi ai bandi e alle gare per affidamento di lavori, forniture e servizi", introduce, in aggiunta agli ordinari obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi, l'obbligo di pubblicazione in modo completo e in formato integrale: a) della struttura proponente; b) dell'oggetto del bando; c) dell'oggetto dell'eventuale delibera a contrarre; d) dell'importo di aggiudicazione; e) del soggetto aggiudicatario; f) della base d'asta; g) della procedura e della modalità di selezione; h) del numero degli offerenti; i) dei tempi di completamento dell'appalto; j) dell'importo delle somme liquidate; k) delle eventuali modifiche contrattuali; l) delle decisioni di ritiro e recesso dei contratti.

Per i contratti di lavori, è inoltre previsto l'obbligo di pubblicità del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione dei lavori e del conto finale dei lavori. Per i contratti al di sotto dei 20 mila euro è prevista invece una pubblicazione in forma "aggregata" con cadenza trimestrale. Per le procedure negoziate ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti (senza previa pubblicazione del bando) è anche prevista la pubblicazione della relativa determina a contrarre.

Gli obblighi di cui all'articolo 37 risultano in massima parte sovrapponibili, costituendo di fatto una duplicazione degli adempimenti, agli obblighi previsti in generale dall'articolo 23 dello schema che, come rammentato, impone, anche per il "provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione", la pubblicazione della scheda sintetica del provvedimento a prescindere dalla procedura adottata.

Anche in tale caso sarebbe pertanto opportuno evitare sovrapposizioni, riservando agli obblighi di pubblicità in materia di contratti una disciplina specifica, derogatoria e sostitutiva rispetto a quella stabilita in generale per la restante attività amministrativa, in considerazione delle ulteriori pubblicazioni previste per il tramite dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici cui devono essere trasmessi entro il 31 gennaio determinati dati da inserire sul proprio sito per essere resi liberamente




accessibili a tutti i cittadini e relativamente alle quali sarebbe opportuno promuovere, al fine di evitare duplicazioni e eccessi di dati, un migliore e più efficace utilizzo dei collegamenti con la già operativa banca dati dell'Osservatorio.

--	--	--	--



Alleg. B

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 7/02/2013



**CONFERENZA UNIFICATA  
7 febbraio 2013**

Punto 5) all'ordine del giorno

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, C. 35,  
DELLA L. 190/2012, RECANTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA SUGLI OBBLIGHI DI  
PUBBLICITÀ TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, DA PARTE DELLE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

***Emendamenti***

**Art. 4**

**Limiti alla trasparenza**

- Il comma 5 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto non ne è assolutamente chiara la portata applicativa; non è infatti chiaro cosa debba intendersi per "notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica"; relativamente alla valutazione delle prestazioni del personale, la pubblicazione dei dati è già oggetto di disciplina dell'art. 20 dello schema di decreto.

**Art. 5**

**Accesso civico**

- Al comma 3, il secondo periodo è abrogato.

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto l'obbligo di rispondere ad ogni richiesta del cittadino anche quando l'Ente ha ottemperato all'obbligo di pubblicare i dati rischia di ingessare l'attività dell'Ente.

**Art. 5**  
**Accesso civico**

- Il comma 5 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto tutti i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione sono, per definizione, "pubblici".

**Art. 8**  
**Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione**

- Al comma 3, le parole "5 anni" sono sostituite dalle parole "3 anni".

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che il lasso temporale previsto per la pubblicazione sia eccessivo rispetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporti un appesantimento degli oneri a carico delle stesse.

**Art.10**  
**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

- Al comma 3, dopo le parole "*Piano della Performance*" sono aggiunte le seguenti "*e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti Locali*".

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché negli enti locali il ciclo della performance si attua mediante gli strumenti di programmazione e controllo previsti e disciplinati dal D.lgs n. 267/2000.





**Art. 11**  
**Ambito soggettivo di applicazione**

- Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*I bis:* "E' in ogni caso salvaguardata l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni."

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto appare necessario salvaguardare l'autonomia già riconosciuta agli Enti Locali.

**Art. 12**  
**Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale**

- L'articolo 12 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che tale obbligo di pubblicazione della normativa che regola la PA si traduca in un ulteriore aggravamento degli obblighi a carico delle PA e sia poco rispondente alle finalità di trasparenza.

**Art. 14**  
**Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico**

- Al comma 2, il primo periodo è così sostituito :  
"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico o del mandato."

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato.

#### **Art. 14**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico**

- Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2 bis: Per gli Enti locali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto gli amministratori locali sono già destinatari di specifiche disposizioni di legge contenute nel testo unico degli enti locali.

#### **Art.15**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza**

- Il comma 4 è così sostituito:

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso.”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza siano pubblici anche dopo la scadenza degli stessi.

#### **Art. 16**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**

- Il comma 2 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto i dati contenuti nel Conto Annuale, oltre ad avere formati e codici di difficile comprensione, sono già pubblicati, in forma semplificata, dal Ministero dell'Economia e dunque tale previsione si configura come una inutile duplicazione di adempimenti.



### **Art. 21**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva**

- Il comma 1 è soppresso.

#### Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che tale obbligo di pubblicazione dei CCNL applicabili al personale dipendente si traduca in un ulteriore aggravamento degli obblighi a carico delle PA, non avendo nulla a che vedere con la trasparenza dell'attività amministrativa.

### **Art. 23**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi**

- Al comma 1 la lett. d) è soppressa.

#### Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto la lett. d) ripropone i contenuti dell'art. 19 dello schema di decreto ed appare dunque superflua e foriera di confusioni applicative.

### **Art. 31**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione**

- L'art. 31 è soppresso.

#### Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che la pubblicazione di tali dati relativi ai "rilevi non recepiti" si traduca in un inutile appesantimento degli adempimenti a carico degli Enti.



**Art. 43**  
**Responsabile per la trasparenza**

- Il comma 5, primo periodo, è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto si ravvisa un eccesso di delega; in ogni caso, non è chiaro quali sarebbero le relative sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi in materia di pubblicazione dei dati.

**Art. 45**  
**Compiti della commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle  
pubbliche amministrazioni CIVIT**

- Al comma 4, il primo, secondo e terzo periodo sono soppressi.

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto si ravvisa un eccesso di delega. In ogni caso, per quanto riguarda l'applicazione, non è chiaro quali sarebbero le relative sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi in materia di pubblicazione dei dati.

**Art. 49**  
**Norme transitorie**

- Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*2 bis.* Le disposizioni del presente decreto si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. I Comuni facenti parte di Unioni di Comuni possono adempiere alle disposizioni di cui al presente decreto mediante l'Unione.



Motivazione

Il presente emendamento si rende necessario al fine di consentire il progressivo adeguamento da parte degli Enti di minore dimensione e per tenere conto dei processi associativi ancora in divenire.

**Art. 52**  
**Modifiche alla legislazione vigente**

- Al comma 1, lett. a), il num. 4 ) è così modificato:

4) Il numero 5 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per esigenze di coordinamento della vigente disciplina.



Acc. e

Unione Province d'Italia



UPI

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ..... 7/02/2013



**Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, c. 35, della L. 190/2012,  
recante riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di  
informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni.**

*Conferenza unificata 7 febbraio 2013*



## Osservazioni

Lo schema di decreto legislativo sul *"riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni"* è un passaggio essenziale per attuare le finalità della legge 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e raccoglie in un unico corpo normativo le diverse disposizioni inserite nel tempo nella legislazione in modo confuso in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza pubblica assurge a presupposto per l'esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini e per il controllo democratico e diffuso sull'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo l'esempio del Freedom Information Act statunitense, e viene intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Al fine di consentire un agevole accesso alle informazioni, i dati dovranno essere pubblicati in un'apposita sezione dei siti istituzionali, denominata "Amministrazione trasparente", in conformità alle specifiche e alle regole tecniche che saranno stabilite dal Dipartimento della funzione pubblica.

**Il passaggio da un'amministrazione autoreferenziale ad un'amministrazione che rende verificabile dai cittadini in modo costante la sua organizzazione ed attività presuppone un'azione di forte cambiamento del modo di operare attuale che non può essere affidata solo alle norme, ma deve essere accompagnata da una costante attività di supporto alle amministrazioni da parte di tutti gli attori istituzionali interessati.**

L'ampliamento degli obblighi di trasparenza, gli istituti dell'accesso civico e del responsabile della trasparenza, i tempi e le modalità di pubblicazione dei documenti, comporteranno infatti **azioni importanti di adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni che saranno possibili solo se il passaggio all'amministrazione trasparente sarà accompagnato dalla semplificazione dei sempre maggiori obblighi di comunicazione dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali che le leggi sempre più impongono.**

La trasparenza e la pubblicità delle pubbliche amministrazioni può diventare in questo modo il passaggio cruciale per attuare finalmente i principi costituzionali di autonomia e responsabilità dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e dello Stato, ovvero di tutti i soggetti costitutivi della Repubblica.

**L'Unione delle Province d'Italia, nel dare parere favorevole sul decreto in oggetto, formula i seguenti osservazioni affinché siano tenute in considerazione nell'approvazione definitiva del Decreto da parte del Consiglio dei Ministri e auspica che sia da subito istituita presso la Conferenza unificata una commissione paritetica che possa seguire il percorso di attuazione di quest'importante provvedimento.**



**Art. 7**  
**Dati aperti e riutilizzo**

- Dopo il comma 1, inserire il seguente comma "2. *La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al comma 1 assorbe ogni eventuale obbligo di comunicazione degli stessi ad altre pubbliche amministrazioni*".

Motivazione

L'ampliamento degli obblighi di trasparenza, gli istituti dell'accesso civico e del responsabile della trasparenza, i tempi e le modalità di pubblicazione dei documenti, comportano azioni importanti di adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni che saranno possibili se il passaggio all'amministrazione trasparente sarà accompagnato dalla semplificazione dei sempre maggiori obblighi di comunicazione dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali che le leggi sempre impongono.

**Art.10**  
**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

- Al comma 3, dopo le parole "*Piano della Performance*" sono aggiunte le seguenti "*e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti Locali*".

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché negli enti locali il ciclo della performance si attua mediante gli strumenti di programmazione e controllo previsti e disciplinati dal D.lgs n. 267/2000.

**Art. 11**  
**Ambito soggettivo di applicazione**

- Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*l bis: "E' in ogni caso salvaguardata l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni."*

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto appare necessario salvaguardare l'autonomia già riconosciuta agli Enti Locali.





#### Art. 14

### Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

*Relativamente a quest'articolo deve essere verificata per quanto riguarda gli enti locali con quanto già stabilito dall'art. 41 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Occorre evitare duplicazioni di norme simili sulla stessa materia e pertanto si propone la soppressione della norma del TUEL tra le abrogazioni previste nell'articolo 53*

#### Art. 48

### Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

- Al comma 3, dopo la parola "sentiti" aggiungere le parole "la Conferenza unificata".
- Aggiungere alla fine il seguente comma "6. Presso la Conferenza unificata è istituito il Comitato paritetico per l'attuazione delle disposizioni sugli obblighi di pubblicità e trasparenza, costituito da 6 rappresentanti delle amministrazioni centrali e da 6 rappresentanti delle amministrazioni territoriali."

#### Motivazione

Il passaggio da un'amministrazione autoreferenziale ad un'amministrazione che rende verificabile dai cittadini in modo costante la sua organizzazione ed attività presuppone un'azione di forte cambiamento del modo di operare attuale che non può essere affidata solo alle norme, ma deve essere accompagnata da un'a costante attività di supporto alle amministrazioni da parte di tutti gli attori istituzionali interessati.

#### Art. 53

### Abrogazione espressa di norme primarie

Dopo il n. 15) aggiungere il seguente: "16) articolo 41 bis del del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

#### Motivazione

Occorre evitare duplicazioni di norme simili sulla stessa materia come ci sarebbe tra l'articolo 14 del presente decreto e l'articolo del TUEL di cui si propone la soppressione.

